



Consiglio regionale della Puglia
III Commissione Consiliare Permanente
(Sanità – Servizi Sociali)

Proposta di legge al Parlamento

Art. 1

1. All'art. 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è aggiunta, dopo la lettera c) ter, la seguente lettera:

c – quater) le spese per il pagamento del premio assicurativo dell'autoveicolo, sostenute dal disabile grave ai sensi del comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 o dalla famiglia che lo ha in carico, con un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 40.000 euro, possono essere detratte nella misura del 100 per cento. Ai fini della detrazione le spese devono essere documentate o documentabili tramite fattura, ricevuta o quietanza di pagamento con la chiara indicazione della causale di pagamento, dell'importo corrisposto nonché dei dati anagrafici del beneficiario della detrazione.

Art. 2

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per l'anno 2014, 3 milioni per l'anno 2015 e 3 milioni per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma <Fondi di riserva e speciali> della missione <Fondi da ripartire> dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2014.
2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.